



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE V - POLITICHE, NORMATIVA E PROGETTI PER I CONSUMATORI

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020. Modifica del termine di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del D.D. 23 novembre 2021.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attribuisce alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica le competenze in materia di politiche per i consumatori;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in particolare l'art. 2 in base al quale si prevede, tra l'altro, che "Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, in corso

di registrazione alla Corte dei Conti, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore 2 generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 (registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020 n. 1-835) con cui sono state individuate per l'anno 2020 le iniziative a vantaggio dei consumatori mediante la strutturazione di una quota parte delle risorse disponibili in bilancio per gli anni 2020-2022;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 con cui è stata assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di € 10.000.000,00 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori;

VISTO il D.D. 23 novembre 2021 relativo all'individuazione dei criteri, modalità e termini per la realizzazione della linea di attività di cui citato art. 8 del DM 10 agosto 2020, denominato "sportelli regionali del consumatore";

RICHIAMATO l'art. 12, comma 1 e 2 del predetto D.D. 23 novembre 2021 che fissa rispettivamente il termine di durata delle attività proposte in 19 mesi dalla data di comunicazione di ammissione provvisoria al finanziamento ed il termine di rendicontazione in ulteriori 45 giorni dal predetto termine di durata;

CONSIDERATO che le note ministeriale di ammissione a finanziamento sono state inviate alle Regioni nelle date del 20/21 gennaio 2022 e che pertanto il termine ultimo di durata delle attività viene fissato al 20/21 agosto 2023;

CONSIDERATO che alcune Regioni singolarmente e più di recente per il tramite del referente del coordinamento tecnico regionale per le politiche dei consumatori hanno presentato con nota prot. n. 827530 del 30/06/2023 (prot. MIMIT n.0218542 del 03/07/2023) una richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività e di rendicontazione dei programmi al 31 ottobre 2023.

VISTE le motivazioni sottese alla predetta richiesta di proroga riconducibili essenzialmente all'avvio ritardato delle attività su alcuni territori a causa di contingenze varie ma fondamentalmente legate all'innovatività e sperimentalità che ha caratterizzato l'impostazione del DD 23 novembre 2021;

CONSIDERATO che alla luce delle motivazioni addotte, la Direzione non ha ravvisato obiezioni da apporre alla proposta di prorogare il termine della conclusione attività e presentazione della rendicontazione entro il 31 ottobre 2023, valutando opportuna la proroga al fine di completare le attività proposte e finanziate, in considerazione dell'alto

valore assegnato alle stesse in termini di conseguimento dell'interesse pubblico proprio delle predette iniziative pubbliche di assistenza ed informazione ai consumatori ed al carattere prodromico e preliminare rispetto alla continuazione delle stesse già prevista dal D.D. 6 maggio 2022 all' art. 7 rubricato "rete degli sportelli regionali";

RITENUTO, pertanto, opportuno consentire a tutte le Regioni di poter ultimare le attività proposte prorogando i termini di cui all'art. 12, commi 1 e 2, e fissando il nuovo termine per la conclusione delle attività e per la rendicontazione al 31 ottobre 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. relativamente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DECRETA

Art. 1

(Modifica dell'art. 12)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.D. 23 novembre 2021 sono sostituiti dal seguente comma:

"1. Le attività proposte devono essere ultimate e rendicontate, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 31 ottobre 2023".

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione alle Regioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.